



COMUNE DI PORCARI

Servizio SUAP – P.za F. Orsi n.1
Tel. 0583.211830 Fax 0583.297564

OGGETTO: avviso per presentazione istanza per rilascio tesserino hobbista

Premesso che la legge regione toscana n.62/2018 non disciplina né la figura del venditore occasionale definito hobbista né la figura del creatore di opere dell'ingegno,

Visto il regolamento comunale che disciplina la figura dell'hobbista/ creatore delle opere delle ingegno approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 71 del 27/11/2019

Considerato che nel suddetto regolamento viene previsto che il Comune proceda, mediante apposito avviso, ad informare sulla possibilità di presentare domanda per il rilascio di tesserino identificativo che consente la partecipazione ai mercatini degli hobbisti e alle manifestazioni organizzate sul comune di Porcari,

1) Ai fini del presente avviso si intende:

- per hobbista/creatore di opere dell'ingegno, l'operatore non professionale (purchè persona fisica maggiorenne) che non esercita alcuna attività commerciale, ma espone, vende e/o scambia su aree pubbliche, in modo occasionale e saltuario, merci di modico valore rientranti nella propria sfera personale o collezionati o frutto della propria creatività e abilità ossia realizzati secondo un'attività artigianale svolta in forma non professionale;
- per mercatino degli hobbisti e dell'usato, nel presente Regolamento denominati "Mercatini", le attività di vendita, scambio e esposizione su aree pubbliche ed in modo occasionale e saltuario, merci di modico valore. Il mercatino può essere abbinato anche ad altra manifestazione commerciale a carattere straordinario
- Per beni di modico valore si intende ogni oggetto avente un prezzo di vendita unitario non superiore a euro 150,00
- beni oggetto di libero scambio e vendita possono essere:
 - cose vecchie ed usate (, opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche e vetro, accessori di arredamento e abbigliamento, silver plated, tessuti ed arazzi, compresi abbigliamento, casalinghi ecc.)
 - oggetti da collezione quali ad es.: filatelia, numismatica, libri, rivisti, fumetti, giornali ed altri documenti di stampa, monili, orologi, strumenti ottici, macchine fotografiche, radio, giocattoli, modellismo, attrezzi da lavoro ecc, ecc,
 - prodotti dell'ingegno e della creatività realizzati dagli hobbisti stessi.

2) I partecipanti non possono vendere e/o scambiare opere di pittura, scultura, grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico.

E' fatto divieto di vendita e/o scambio delle seguenti tipologie di beni:

- oggetti preziosi



COMUNE DI PORCARI

- oggetti di antiquariato
- tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei Beni Culturali D. Lgs n. 42/2004
- animali vivi
- prodotti alimentari anche se preconfezionati all'origine
- materiale pornografico

3) Gli hobbisti/creatori di opere dell'ingegno devono essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo n. 59 del 2010 e s.m.i. per svolgere la loro attività, e in particolare, non possono esercitare l'attività:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, Capo II, del Codice Penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, Capo II del Codice Penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n.159 del 6/09/2011, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;

Il divieto di esercizio dell'attività, di cui alle lettere. b), c), d), e) ed f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena o misura è stata scontata. Qualora la pena o misura si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee ad incidere sulla revoca della sospensione.

4) Gli operatori non professionali devono presentare al Comune di Porcari – Ufficio Suap, apposita domanda su modello predisposto, contenente la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio:

- a) le proprie generalità e fototessera
- b) indicazione della merceologia trattata in conformità dell'art.4 del presente regolamento



COMUNE DI PORCARI

c) dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di venditore occasionale e non professionale. Tale dichiarazione ha valore per tutto l'anno in cui la stessa è stata presentata.

d) Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali

e) Autocertificazione attestante che dal Punto di vista fiscale il relativo reddito rientra nelle previsioni dell'art.67 comma 1 lettera i) DPR 917/1986 e succ. modifiche e/o integrazioni (redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente).

Successivamente a seguito di apposita istruttoria l'ufficio suap procederà al rilascio di apposito tesserino identificativo contenente generalità, foto e sette appositi spazi per la vidimazione. Il tesserino identificativo, di durata annuale (anno solare) a far tempo dalla data del rilascio, è concesso alla persona fisica, per non più di una volta all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare.

Il predetto tesserino, non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Gli hobbisti/creatori di opere dell'ingegno possono partecipare ad un massimo di 7 manifestazioni l'anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata massima di due giorni, purché consecutivi.

L'operatore partecipante, deve essere in possesso di un blocchetto di ricevute generiche (non fiscali) e provvedere alla compilazione e rilascio di ciascuna di essa per ciascuna vendita effettuata, compilando la stessa con il nome e il cognome di chi vende e di chi acquista, riportando la cifra in euro pattuita come prezzo della vendita

Porcari, li

8/01/2020

Il responsabile del Servizio

(Geom. Deliso Norma)